

Sent. n. 80/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 22/01/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Andrea Botta per l'INPS, non intervenuto il
difensore del ricorrente;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78486 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX
(Cod.Fisc. omissis), nato il omissis
a omissis e residente in omissis, alla
Via omissis, agli effetti del presente procedi-
mento rappresentato e difeso per procura allegata al
presente atto dall'Avv. CARROZZINI Ennio Maria

(cod.fisc.CRRNMR53P08F604P; fax pec : enniomaria-carrozzini@pec.giuffre.it) del Foro di Lecce, presso lo Studio del quale in Lecce, Via 95° Reggimento Fanteria n.139, elegge domicilio.

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Andrea Botta ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato di aver provveduto al ricalcolo della pensione in questione conformemente a quanto disposto dalle SS.RR. già in data 17.12.2021 (producendo agli atti di causa copia del-

la rideterminazione della pensione), concludendo per la declaratoria di cessata la materia del contendere.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Spese di lite compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per cessata materia del contendere. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22/01/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA